



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1638 del 2006, proposto da:
Associazione Forum Ambientalista Movimento Rosso Verde, in persona del legale rappresentante p.t., Nello Mancini, Giovanni Petrucci, Antonio Pasquetti, Sestilio Alberti, Gino Maggio Centovalli, Maria Barbera, Luca Marinaccio, Remo Zippi, Caterina Chiavacci, Adon Reali, Gianfranco Nastasi, Edo Gheri, Renato Gheri, Vito De Carlo, Silvia Mecca, Leonardo Mecca, Tiziano Gheri, Riccardo Dorotoni, Vito Landi, Francesco Granzotto, Francesca Di Costa, Laura Calciolari, Sandro Bigalli, Rina Irene Nesti, Marianna Patti, Mira Contini, Lisa Taiti, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Ghelli, con domicilio eletto presso Renato Salimbeni in Firenze, via XX Settembre n. 60;

contro
Provincia di Pistoia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Coppola, Paola Pupino, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
Comune di Montale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso Alessandro Cecchi in Firenze, via Masaccio 172;
Sportello Unico Attivita' Produttive dei comuni di Quarrata, Agliana e Montale;
A.R.P.A.T. Azienda Reg. Protezione Ambientale della Toscana;
Azienda U.S.L. N. 3 Pistoia;
Comune di Quarrata, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso Gaetano Viciconte in Firenze, viale G. Mazzini n. 60;
Comune di Agliana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Magrini, con domicilio eletto presso Giuseppe Gabrielli in Firenze, via Pier Capponi 87;
Consorzio Comunita' di Ambito Ato n. 5, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Golini, con domicilio eletto presso Paolo Golini in Firenze, via Gino Capponi 26;

nei confronti di

Soc. Cis S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Golini, con domicilio eletto presso Paolo Golini in Firenze, via Gino Capponi 26;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Pagliai Adriana Lorenza, Conchita Guerrieri, Gianluca Bartolini, Fabrizio Bertini, Graziano Terrosi, Stefano Rossini, Stefano Venuti, Stefania Poli, Angelica Contu, Michela De Corso, Angela Canelli, Maria Murgia, Giacomo De Lucia, Patrizia Annita Rocchetti, Simona Novellini, Franca Galleggianti, Daniele Guidotti, Luigi Catalano, Romeo Cappellini, Franco Niccolai, Agostino Monsignor, Lorenzo Landi, Boeri Cristian, Gabriele Pratesi, Giancarlo Noci, Alessandro Romiti, Pompeo Tielli, Natascia Santini, Annita Verna, Aura Culli, Elena Romiti, Davide Dall'Olmo, Marta Squillante, Massimo Protti, Tiziana Giolli, Adele Esposito, Daniela Magli, Marzia Franchi, Niccolino Maini, Roberta Cambi, Cristina Romiti, Leonardo Bargagni, Patrich Nistri, Roberta Gori, Gio Batta Guerrieri, Silvana Brini, Manuela Guerrieri, Elsa Mezzani, Ofelio Romiti, Mario Romiti, Edi Brunetti, Massimo Coveri, Alice Giusti, Romeo Dideo, Enrico Del Corso, Marianna Gestri, Enzo Nesti, Emo Badiani, Tiziana Giuntini, Daniela Nenciarini, Damiano Baroncelli, Piero Cammelli, Andrea Vannacci, Daniele Baroncelli, Francesco Baldi, Roberto Bigagli, Giovanni Maria Malatesta, Maria Pia Fioravanti, Deanna Guazzino, Lucia Lecconi, Lorenzo Baldi, Fiorella Ciardi, Luigi Dello Russo, Gianfranco Ciulli, Claudio Di Vincenzo, Alessandro Gori, Elena Baroncelli, Luci Gabellieri, Dorian Vignolini, Maria Rossella Baldi, Stefano Nigi, Federico Simoni, Giada Lunghi, Greta Saltini, Nicola Tielli, Annamaria Chiara Cocchi, Renzo Selmi, Cinzia Salvi, Riccardo Gherardeschi, Mario Bessi, Annamaria Tonti, Debora Nesti, Adriano Tesi, Moira Marini, Elisabetta Agrimi, Paola Innocenti, Angiolina Gori, Anna Viscusi, Luigi Visuosi, Maria Margherita Nincheri, Elisa Puggelli, Virginia Berti, Manuela Mazzei, Alberto Venturi, Vanna Piombanti, Francesca Meoni, Antonio Oristanio, Norek Kanzani, Marini Miriam, Sara Innocenti, Giovanni Giagnoni, Sauro Terziani, Stefano Petrucci, Maria Flora Russo, Tommaso Vermigli, Roberto Terzani, Josè Antonio Capiello, Maurizio Ciottoli, Sabrina Messeri, Silvia Montanucci, Emanuele Migliore, Cecilia Becherucci, Marta Quilici, Alessandra Pastore, Francesco Scirè, Oreste Vannucci, Damiano Attucci, Lukaj Mikjur, Antonio Savio, Ambroise Ebode Ebode, Graziano Bruno, Stefania Martini, Rosa Ottaviano, Nelvio Catania, Alex Zanotelli, Antonio Vermigli, Paolo Baldassini, Andrea Bagattini, Federico Bonacchi, Anna Fulgieri, Maurizio Forassiepi, Antonella Santiccioli, Massimo Sabba, Sauro Casseri, Giampaolo Coppini, Marilena Calamai, Bruno Buzzi, Luciano Nappo, Simone Santosuosso, Arianna Innocenti, Paolo Ricciarelli, Daniela Greco, Maurizio Gepponi, Maria Concetta Di Figlia, Ilenia Innocenti, Iginia Meoni, Giovanna Maffettone,

Alessia Mari, Mavi Bertini, Tiziana Fanciullacci, Rosanna Maestri, Gabriele Gori, Virna Querci, Alberto Forti, Alberto Rossi, Alessandra Giusti, Nicola Di Chiara, Anna Maria Laureto, Luca Bartolini, Vinicio Lucarelli, Maria Grillo, Rossella Turi, Alessandro Lucarelli, Federico Meoni, Maurizio Giandonati, Marco Riccardo Torracchi, Marco Scantamburlo, Tommaso Artioli, Paolo De Michele, Piervittorio Porciatti, Maria Laura Baroncelli, Massimo Vannacci, Tommaso Colzi, Cosetta Giacomelli, Claudio Fanciullacci, Silvano Bonacchi, Stefano Santini, Claudia Risaliti, Alessio Meoni, Stefano Germelli, Adriana Nesti, Lucia Sarchi, Federico Cappellini, Barbara Tesi, Antonella Bonacchi, Martina Magari, Mirella Dolfi, Lucia Gelli, Riccardo Sichi, Miriam Santoro, Francesca Magari, Gabriele Bessi, Francesco Bagnato, Maria Cavallaio, Gabriella Puzzone, Alessandro Dessi, Daniele Pieragnoli, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Ghelli, Claudio Tamburini, Lisa Taiti, con domicilio eletto presso Renato Salimbeni in Firenze, via XX Settembre n. 60;

Sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2007, proposto da: Associazione Forum Ambientalista Movimento Rosso Verde, Edo Gheri, Renato Gheri, Vito De Carlo, Silvia Mecca, Nello Mancini, Leonardo Mecca, Tiziano Gheri, Riccardo Dorotoni, Mira Contini, Luca Marinaccio, Caterina Chiavacci, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Ghelli, con domicilio eletto presso Renato Salimbeni in Firenze, via XX Settembre n. 60;

contro

Consorzio Comunità di Ambito Ato n. 5, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Golini, con domicilio eletto presso Paolo Golini in Firenze, via Gino Capponi 26; Provincia di Pistoia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Coppola, Paola Pupino, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; Comune di Montale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso Alessandro Cecchi in Firenze, via Masaccio 172; Comune di Agliana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Magrini, con domicilio eletto presso Giuseppe Gabbrielli in Firenze, via Cavour N. 32; Comune di Quarrata, in persona del Sindaco p.t., Sportello Unico Attività Produttive dei comuni di Quarrata, Agliana e Montale; A.R.P.A.T. Azienda Reg. Protezione Ambientale della Toscana, in persona del legale rappresentante p.t.; Azienda U.S.L. N. 3 Pistoia, in persona del legale rappresentante p.t.;

nei confronti di

- C.I.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Golini, con domicilio eletto presso Paolo Golini in Firenze, via Gino Capponi 26;
- Pagliai Adriana Lorenza, Guerrieri Conchita;

Sul ricorso numero di registro generale 208 del 2009, proposto da: Associazione Forum Ambientalista Movimento Rosso Verde, Luca Marinaccio, Vito De Carlo, Leonardo Mecca, Sestilio Alberti, Riccardo Dorotoni, Edo Gheri, Renato Gheri, Tiziano Gheri, Silvia Mecca, Mira Contini, Nello Mancini, rappresentati e difesi dagli avv. Ugo Franceschetti, Lisa Taiti, con domicilio eletto presso Ugo Franceschetti in Firenze, via dell'Oriuolo 20;

contro

Consorzio Comunità di Ambito ATO n. 5, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Golini, con domicilio eletto presso Paolo Golini in Firenze, via Gino Capponi 26; Provincia di Pistoia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Coppola, Paola Pupino, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; Comune di Montale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso Alessandro Cecchi in Firenze, via Masaccio 172; Comune di Agliana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Magrini, con domicilio eletto presso Giuseppe Gabbrielli in Firenze, via Cavour N. 32; Comune di Quarrata, in persona del Sindaco p.t., Sportello Unico Attività Produttive dei comuni di Quarrata, Agliana e Montale; A.R.P.A.T. Azienda Reg. Protezione Ambientale della Toscana, in persona del legale rappresentante p.t.; Azienda U.S.L. N. 3 Pistoia, in persona del legale rappresentante p.t.; Presidenza Consiglio dei Ministri in Persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

Cis S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Golini, con domicilio eletto presso Paolo Golini in Firenze, via Gino Capponi 26; Consorzio Comunità di Ambito Toscana Centro Nord, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Golini, con domicilio eletto presso Paolo Golini in Firenze, via Gino Capponi 26;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 1638 del 2006:

- dell'autorizzazione unica SUAP prot. 38830/10/1 del 10.07.2006 rilasciata dallo Sportello Unico Associato Attività Produttive dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale, con la quale si autorizza la CIS S.p.a. all'ampliamento della potenzialità nominale dell'impianto di termovalorizzazione sito in Montale, via W. Tobagi n.16;
 - del parere – ordinanza n. 1165 del 04.07.2006 prot. n. 84860 della Provincia di Pistoia – Dirigente del Servizio tutela dell'ambiente – Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo con cui si ordina di approvare il progetto di ampliamento della potenzialità nominale dell'impianto di termovalorizzazione sito in Montale, via W. Tobagi n. 16;
 - dei pareri della Conferenza Provinciale dei Rifiuti resi alle adunanze del 17.01.2006, del 27.02.2006, dell'8.05.2006 e, per quanto occorrer possa, dei documenti ad essi allegati;
 - della determinazione n. 267 del 25.02.2005 prot. 26889 del Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente e del Territorio della Provincia di Pistoia;
 - del parere della “Conferenza dei dirigenti” in data 22.02.2005;
 - per quanto possa occorrere, dello studio per l'istruttoria interdisciplinare ai sensi dell'art. 16 L.R.T. n. 79/1998;
 - di ogni altro atto presupposto e conseguente, ancorchè non conosciuto o conoscibile;
 - e giusta motivi aggiunti depositati il 20 novembre 2007 per l'annullamento
 - della delibera dell'assemblea del Consorzio Comunità di Ambito ATO n. 5 10.7.2007, n. 3, con la quale è stato approvato il Piano Industriale di Ambito dell'ATO n. 5 Toscana Centro Nord;
 - del Piano Industriale stesso, dei suoi allegati e della relazione integrativa 15.6.2007;
 - della delibera dell'assemblea del Consorzio Comunità di Ambito n. 5 10.7.2007, n. 4;
 - della delibera dell'assemblea del Consorzio Comunità di ambito ATO n. 5 9.1.2007, n. 1, con la quale è stato adottato il Piano Industriale medesimo;
 - per quanto possa occorrere, dell'art. 5 dello Statuto dell'ATO n. 5, in parte qua;
 - di ogni altro atto presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile.
- quanto al ricorso n. 1770 del 2007:
- della delibera dell'assemblea del Consorzio Comunità di Ambito ATO n. 5 del 10.7.2007, n. 3, con la quale è stato approvato il Piano Industriale di Ambito dell'ATO n. 5 Toscana Centro Nord;
 - del Piano Industriale stesso, dei suoi allegati e della Relazione integrativa 15.6.2007;
 - della delibera dell'assemblea del Consorzio Comunità di Ambito ATO n. 5 del 10.7.2007, n. 4;
 - della delibera dell'assemblea del Consorzio Comunità di Ambito ATO n. 5 del 9.01.2007, n. 1, con la quale è stato adottato il Piano Industriale medesimo;
- per quanto possa occorrere, dell'art. 5 dello Statuto dell'ATO n. 5, in parte qua;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente, ancorchè non conosciuto o conoscibile..
- quanto al ricorso n. 208 del 2009:
- dell'ordinanza n. 2289 del 25.11.2008 prot. n. 212837 della Provincia di Pistoia, Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo, recante Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di termovalorizzazione ubicato nel Comune di Montale, Via W. Tobagi, n. 16, con potenzialità nominale di 150 tonnellate/giorno, invece di 120 t/g;
 - di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali tra cui in particolare: del Verbale di conferenza di servizi del 3.5.2007; del Verbale di conferenza di servizi del 24.10.2007;
 - in quanto occorra dell'ordinanza 2069 del 20.10.2007, prot. n. 135066 della Provincia di Pistoia, Dipartimento ambiente e difesa del suolo servizio tutela dell'ambiente; dell'ordinanza n. 2060, prot. 134567 del 20.10.2007 della Provincia di Pistoia, Dipartimento ambiente e difesa del suolo servizio tutela dell'ambiente;
 - della Delibera di Giunta Provinciale n. 196 del 14.12.2007;
 - della raccomandata prot. n. 135681 del 31.10.2007 della Provincia di Pistoia indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - della nota prot. 249/08/2.18.4.14 del 16.1.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - della nota prot. 519/2008/1.17.4.14 del 30.1.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - della nota prot. 697/08/2.17.4.14 del 6.2.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - in quanto occorra, della nota 4.2.2008, prot. 6673 dell'Az. Usl 3 di Pistoia;
 - della raccomandata prot. n. 27880 del 15.2.2008 della Provincia di Pistoia;
 - della nota 28.2.2008, prot. n. CSR001191P-2.17.4.14 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Pistoia in Persona del Presidente Pro Tempore;;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montale;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc. Cis S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Quarrata;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Agliana;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Comunita' di Ambito Ato N. 5;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza Consiglio dei Ministri in Persona del Presidente Pro Tempore;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Comunita' di Ambito Toscana Centro Nord;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/04/2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

A) La società C.I.S. s.p.a. è titolare dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di termovalorizzazione ubicato nel territorio del Comune di Montale, via W. Tobagi n. 16.

Con istanza depositata presso la Provincia di Pistoia il 19 giugno 2003 e corredata di studio di impatto ambientale la predetta società ha chiesto l'avvio di un procedimento di valutazione di impatto ambientale concernente "la ristrutturazione della sezione di recupero di energia del Termovalorizzazione attraverso una serie di sottointerventi finalizzati all'accesso al mercato dei certificati verdi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile".

Il progetto prevedrebbe: la variazione di potenza di uno dei forni attualmente in funzione (da una capacità di 1875 kg/h ad una capacità di 3125 kg/h di rifiuti trattabili); la modifica dell'impianto tale da superare il vincolo attuale che impedisce il contemporaneo utilizzo delle linee 2 e 3; il completo rifacimento delle caldaie di recupero energetico per incrementare la potenza elettrica prodotta da 0,9 megawatt a 4,2 MW.

Oltre all'opposizione manifestata subito dal Coordinamento dei comitati popolari liguri e toscani per la difesa dell'ambiente, anche l'Azienda Usl 3 si sarebbe espressa negativamente, formulando osservazioni critiche in cui si evidenzia, tra l'altro, "l'assoluta assenza della trattazione o anche solo l'accenno alla componente relativa alla salute pubblica... in violazione di quanto previsto dalle vigenti norme relative alla redazione delle documentazioni obbligatorie da presentare nella procedura di VIA".

Con deliberazione 22 luglio 2003, n. 243 la Provincia di Pistoia approvava il Piano di gestione dei rifiuti, nello stralcio funzionale relativo ai rifiuti urbani e assimilati dell'ATO n. 5 dal quale risulta, con riferimento all'impianto sopradescritto, che "il piano a regime prevede l'utilizzo dell'impianto di incenerimento di Montale che dovrà provvedere alla combustione del CDR nel quantitativo consentito dalla sua potenzialità"

L'affermazione veniva ribadita nella deliberazione n. 190 del 15 luglio 2004 con cui la Provincia approvava lo "stralcio funzionale relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi".

Ad avviso dei ricorrenti, dunque, gli atti di programmazione approvati a livello provinciale indicavano, quale obiettivi per il termovalorizzazione di Montale, unicamente l'adeguamento tecnico della sezione di recupero energetico, ferme restando le caratteristiche strutturali generali dell'impianto e la potenzialità esistente.

Per superare tale difformità tra il Piano provinciale di gestione dei rifiuti e la richiesta di VIA, la società controinteressata depositava presso la Provincia una dichiarazione di conformità dell'intervento al Piano di gestione di rifiuti che la Provincia riteneva idonea a elidere, almeno formalmente, un contrasto che, secondo la parte ricorrente, sarebbe sostanzialmente invalicabile.

Veniva, perciò, dato inizio all'istruttoria interdisciplinare della VIA la quale perveniva alle seguenti conclusioni: "...il suddetto aumento comporta elementi migliorativi del quadro ambientale generale ed in particolare realizza un rilevante incremento del recupero energetico... che permette di avere un bilancio positivo in termini di CO2 emessa in quanto la CO2 emessa dalla combustione dei rifiuti risulta essere minore della CO2 prodotta con combustibili convenzionali...".

Al deposito dello studio faceva seguito, in data 20 febbraio 2005, la convocazione di una riunione definita "Conferenza dei dirigenti", con riferimento all'articolo 15, comma 7, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, alla quale partecipavano alcuni dirigenti della Provincia di Pistoia, in assenza di tutte le altre amministrazioni.

Con determinazione 25 febbraio 2005, n. 267, il Dirigente del Servizio tutela dell'ambiente "preso atto che le Amministrazioni interessate hanno provveduto all'invio dei rispettivi pareri;... visto il rapporto interdisciplinare predisposto dalla struttura operativa per le procedure di Valutazione di Impatto ambientale... dove si esprime parere favorevole al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale; visto l'esito della Conferenza di Servizi indetta in data 22.02.2005..." disponeva di adottare pronuncia di compatibilità ambientale.

In data 23 novembre 2005 la C.I.S. s.p.a. presentava allo Sportello unico delle attività produttive autonoma domanda di ampliamento della potenzialità dell'impianto sulla quale veniva chiamata a pronunciarsi la Conferenza provinciale per la gestione dei rifiuti che, nella seduta del 17 gennaio 2006, sospendeva l'esame per un supplemento d'istruttoria, anche alla luce delle osservazioni critiche del rappresentante dell'Azienda Usl.

Dopo i chiarimenti forniti dalla società, nella seduta dell'8 maggio 2006 la predetta Conferenza riteneva soddisfacenti i supplementi istruttori prodotti, esprimendo un parere positivo, peraltro accompagnato dalla raccomandazione di richiedere ulteriori integrazioni documentali e di imporre molteplici prescrizioni.

Su questa base il Dirigente del Servizio tutela dell'ambiente della Provincia di Pistoia emetteva l'ordinanza n. 1165 del 4 luglio 2006 con la quale disponeva l'approvazione del progetto, imponendo le prescrizioni indicate dalla Conferenza.

Con nota prot. n. 38330/10/1 il SUAP dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale autorizzava la C.I.S. s.p.a. alla realizzazione del progetto di ampliamento dell'impianto.

L'Associazione Forum Ambientalista Movimento Rosso Verde nelle more del giudizio riconosciuta, ai sensi dell'art. 13 della l. 8 luglio 1986, n.349, quale associazione di protezione ambientale a carattere nazionale con decreto del Ministro dell'ambiente (ed iscritta al n. 41 del relativo elenco), unitamente ad alcuni cittadini residenti nel Comune di Montale, ricorre contro tale atto chiedendone l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 20 e 23 del d.lgs. n. 22/97 e agli artt. 11 e 14 della l. reg. n. 25/1998. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità.
2. Violazione di legge con riferimento alla l. reg. n. 79/1998, al d.lgs. n. 22/97 e alla direttiva 85/337/CEE. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento.
3. Violazione di legge con riferimento all'art. 17 della l. reg. n. 79/1998, all'art. 27 del d.lgs. n. 22/97, all'art. 14 della l. n. 241/1990, all'art. 5 del d.P.R. 12.4.1996, agli artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934, al d.m. 5.9.1994 e agli artt. 2, 32, 97 e 117 della Costituzione. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento.
4. Violazione di legge con riferimento all'art. 17 della l. reg. n. 79. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, sviamento.
5. Violazione di legge con riferimento agli artt. 17 e 18 della l. reg. n. 79. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, sviamento.
6. Violazione di legge con riferimento agli artt. 17, 17 bis e 18 della l. reg. n. 79, agli artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934, al D.M. 5.9.1994, al d.P.R. n. 203/1988, al d.lgs. n. 372/1999, al d.lgs. n. 59/2005, al d.lgs. n. 152/2006 e all'art. 32 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, sviamento.
7. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, errore, contraddittorietà, illogicità, sviamento.
8. Violazione di legge con riferimento all'art. 13 della l. reg. n. 79/1998 e all'art. 5 della direttiva 85/337/CEE. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, errore, contraddittorietà, illogicità, sviamento.
9. Violazione di legge con riferimento alla direttiva 85/337/CEE, alla direttiva 96/61/CE, alla l. reg. n. 79/1998, al d.lgs. n. 372/1999, al d.lgs. n. 59/2005, al d.lgs. n. 152/2006 e all'art. 32 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, errore, contraddittorietà, illogicità, sviamento.
10. Violazione di legge con riferimento alla direttiva 96/61/CE, all'art. 6 del d.lgs. n. 372/1999, al d.lgs. n. 59/2005, al d.lgs. n. 152/2006 e all'art. 32 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, errore, contraddittorietà, illogicità, sviamento.
11. Violazione della direttiva 200/76/CE e all'art. 32 Cost.. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, errore, contraddittorietà, illogicità, sviamento.
12. Violazione di legge con riferimento alla direttiva 85/337/CEE, alla direttiva 96/61/CE, alla l. reg. n. 79/1998, al d.lgs. n. 372/1999, al d.lgs. n. 59/2005, al d.lgs. n. 152/2006 e all'art. 32 della Costituzione, nonché al Piano sanitario regionale toscano 2005 - 2007. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, errore, contraddittorietà, illogicità, sviamento.

Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione provinciale, i Comuni di Quarrata, Agliana e Montale e la C.I.S. s.p.a. opponendosi all'accoglimento del gravame.

Nella camera di consiglio del 16 novembre 2006 la parte ricorrente chiedeva la riunione al merito della domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, rinunciandovi, poi, nel corso dell'udienza pubblica di trattazione del merito.

B) Con deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2007 l'assemblea del Consorzio della comunità d'ambito ATO n. 5 ha adottato il Piano industriale per la gestione dei rifiuti, di attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, contestualmente nominando il Garante dell'informazione.

Dopo la fase della pubblicità prevista dalla legge, con la presentazione delle osservazioni degli interessati, il Consorzio, con deliberazione n. 3 del 10 luglio 2007, ha approvato il Piano medesimo.

Inoltre con deliberazione n. 4, emessa in pari data, ha istituito il Comitato di garanzia, senza tuttavia procedere ad alcuna nomina.

Avverso tali atti, col ricorso rubricato al n. R.G. 1770/2007 (da valere anche come atto per motivi aggiunti al ricorso n. 1638/06) ha proposto impugnazione l'Associazione Forum Ambientalista Movimento Rosso Verde, unitamente ad alcuni cittadini residenti nel Comune di Montale, deducendo le seguenti censure:

1. Violazione dell'art. 27, comma 4, della l. reg. n. 25/1998. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione.
2. Violazione dell'art. 27, comma 6, della l. reg. n. 25/1998. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione; carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, sviamento.
3. Violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 22/1997, dell'art. 197 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 10, 11, 14 e 27 della l. reg. n. 25/1998. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione; carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento.
4. Violazione dell'art. 27, commi 3 e 4, della l. reg. n. 25/1998. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione; carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento.
5. Violazione dell'art. 27, commi 3 e 4, della l. reg. n. 25/1998. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione; carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento.

6. Violazione della direttiva 75/442/CEE e dell'art. 27 della l. reg. n. 25/1998, nonché del Piano sanitario regionale toscano 2005 - 2007. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione; carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento.

7. Violazione della direttiva 75/442/CEE, dell'art. 27 della l. reg. n. 25/1998, dell'art. 32 della Costituzione, nonché del Piano sanitario regionale toscano 2005 - 2007. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione; carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento.

8. Violazione dell'art. 27 della l. reg. n. 25/1998. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione; carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, sviamento.

9. Illegittimità derivata dai vizi già dedotti con riferimento agli atti impugnati con il ricorso n. 1638/2006.

Si sono costituiti in giudizio, opponendosi all'accoglimento del gravame, la Provincia di Pistoia, i Comuni di Quarrata, Agliana e Montale, il Consorzio Comunità d'ambito ATO 5 e la C.I.S. s.p.a..

C) Con ordinanza contingibile e urgente n. 8 del 18 luglio 2007 il Sindaco del Comune di Montale, confermata da un'autonoma determinazione della Provincia, disponeva la chiusura temporanea dell'impianto di termovalorizzazione, essendo stato rilevato il plurimo superamento dei limiti di emissione per diossine e furani.

Peraltro, con ordinanza n. 1986 del 18 ottobre 2007, accertate le cause, non strutturali dello sforamento in quanto riconducibili alla cattiva qualità dei carboni attivi utilizzati nei filtri, la Provincia consentiva la ripresa dell'attività.

Ciononostante, il procedimento concernente l'ampliamento della struttura in parola veniva proseguito dalla Provincia.

Veniva, infatti, convocata, in data 3 maggio 2007, una Conferenza di servizi con la partecipazione di tutte le Amministrazioni competenti, per il rilascio, in favore di CIS s.p.a., dell'autorizzazione integrata ambientale necessaria all'ampliamento del cogeneratore di Montale.

Nella seduta del 24 ottobre 2007 veniva estromessa dalla Conferenza l'ex ATO n. 5 "in considerazione del fatto che l'odierna conferenza dovrà valutare la sola gestione dell'impianto, procedimento non soggetto al parere di ATO 5".

La Conferenza si concludeva con il parere favorevole di tutte le Amministrazioni intervenute, non esclusa, secondo i ricorrenti, l'ASL n. 3 di Pistoia.

Quest'ultima, peraltro, precisava di ritenere necessario, "ai fini dell'ottenimento da parte dell'impianto di incenerimento CIS di Montale dell'autorizzazione prevista dal d.lgs. 59/05, (che) i flussi di massa di emissione degli inquinanti di particolare rilevanza sanitaria, segnatamente: diossine, IPA, metalli pesanti polveri, non possono superare quelle della situazione impiantistica già prevista al 28.12.2005 e che pertanto i limiti di emissione di tali inquinanti dovranno essere riformulati in base a tale vincolo".

In sostanza, l'Azienda sanitaria suggeriva di applicare il criterio del c.d. "flusso di massa", invece di quello stabilito dal d.lgs. n. 133/2005, ovvero quello dei livelli di concentrazione misurati all'impianto.

Il Presidente della Conferenza di servizi riteneva, a questo punto, che: "il parere della AUSL n. 3 è da ritenersi un dissenso espresso in Conferenza di Servizi al rilascio dell'AIA con l'impianto a potenzialità 150 t/g e con i limiti emissivi ex d.lgs. 133/2005"; "il parere di AUSL non vieta il rilascio dell'AIA alla gestione dell'impianto alla potenzialità nominale di 120 t/g e limiti ex d.lgs. 133/2005"

Consequentemente, la Provincia, in qualità di amministrazione procedente, con ordinanza n. 2069 del 20 ottobre 2007, rilasciava l'autorizzazione integrata ambientale per il termovalorizzatore di Montale per la potenzialità nominale di 120 t/g, e con provvedimento emesso nella stessa data, disponeva "di rimettere la decisione alla Conferenza unificata... per quanto attiene il rilascio dell'AIA per l'impianto di termovalorizzazione con potenzialità nominale pari a 150 t/g".

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 16 gennaio 2008 convocava il Gruppo permanente di lavoro con funzioni istruttorie e di supporto alla Conferenza unificata, invitando amministrazione procedente e l'amministrazione asseritamente dissenziente a presentare una relazione.

Frattanto, l'Associazione ricorrente, unitamente ad un comitato cittadino, essendo venuta a conoscenza di tale sub procedimento, chiedeva di potervi partecipare, ma la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne ammetteva la partecipazione unicamente mediante il deposito di documentazione istruttoria.

Con nota del 4 febbraio 2008 l'Azienda Usl 3 di Pistoia trasmetteva alla Conferenza unificata la propria relazione a firma del Direttore del Dipartimento della prevenzione nella quale, rilevato che l'impianto, tarato alla potenza di 120t/g, è ampiamente in grado di rispettare i limiti previsti dal decreto legislativo n. 133/2005, conclude affermando che "le modalità attuative della prescrizione dell'ASL 3 erano e sono lasciate alla discrezionalità dell'Ente autorizzativo nell'ambito di quanto previsto dalle normative vigenti, ferma restando la necessità di tutela sul versante sanitario, delle popolazioni residenti nelle aree limitrofe all'impianto".

Con nota n. 27880 del 15 febbraio 2008 la Provincia di Pistoia ritenendo che, per effetto della relazione trasmessa alla Conferenza unificata, il dissenso espresso dall'ASL n. 3 "sia da ritenersi superato", comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 28 febbraio 2008, di considerare "ritirata" la richiesta di determinazione sostitutiva ex art. 14 quater della l. n. 241/1990.

Pertanto, a conclusione del procedimento, il Dipartimento ambiente e difesa del suolo della Provincia di Pistoia, con provvedimento del 25 novembre 2008, n. 2289, rilasciava l'autorizzazione integrata ambientale con potenzialità nominale pari a 150 t/g.

Con il ricorso rubricato al n. R.G. 208/09 l'Associazione Forum Ambientalista Movimento Rosso Verde, unitamente ad alcuni cittadini residenti nel Comune di Montale propone impugnazione, chiedendone l'annullamento di tale atto e deducendo le seguenti censure:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 quater l. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento.
2. Eccesso di potere per contraddittorietà in atti, difetto di motivazione sotto ulteriore profilo.
3. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e travisamento dei fatti sotto ulteriore profilo.
- 4 Violazione e falsa applicazione degli artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 9, e 8 del d.lgs. n. 59/2205. Eccesso di potere per contraddittorietà, incompetenza e illogicità manifesta.
5. Violazione degli artt. 14 e segg. della l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2205. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 3, 25, 26 e 27 della l. reg. n. 25/1998. Eccesso di potere per contraddittorietà in atti e illogicità manifesta.
6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 208, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per perplessità e carenza di istruttoria.
7. Violazione dei limiti alle emissioni in atmosfera prescritti dal d.lgs. n. 133/2005 e n. 59/2005 e successi d.m. di attuazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta.
8. Violazione degli artt. 9, 10 e 10 bis della l. n. 241/1990 e dell'art. 2 della l. n. 108/2001. Violazione degli artt. 6, 7 e 8 della Convenzione internazionale sull'accesso all'informazione, la partecipazione e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Si sono costituite in giudizio tutte le amministrazioni intimare, nonché la società controinteressata CIS s.p.a. domandando la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 16 aprile 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva, va disposta la riunione dei ricorsi in esame.
2. Con riferimento al ricorso n. 1638/06 deve, in primo luogo, rilevarsi che, con memorie depositate, rispettivamente, il 19 ottobre 2007 e il 22 gennaio 2008, la sig.ra Taiti Lisa e il sig. Granzotto Francesco hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. Osserva in proposito il Collegio che la presentazione di un atto di rinuncia, sebbene irrituale perché non reso nelle puntuali forme previste dall'art. 46, r.d. 17 agosto 1907 n. 642 (ossia attraverso notificazione dell'atto alle controparti), costituisce comunque manifestazione del venir meno dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, sì che il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n. 3332).

Per conseguenza deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame nei confronti dei suddetti ricorrenti.

2.1. Costituendosi in giudizio nel ricorso n. 1638/06 la società controinteressata e le Amministrazioni intime, richiamando un rigoroso e, in verità, risalente orientamento giurisprudenziale, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'associazione ricorrente in quanto "soltanto le associazioni individuate sensi della legge n. 349/1986, art. 13 sono legittimate a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti dai quali derivi compromissione per l'ambiente" (cfr. Cons. Stato sez. VI, 16 luglio 1990, n. 728; id., 18 luglio 1995, n. 754; T.A.R. Toscana, n. 2735/2003).

Anche i cittadini ricorrenti difetterebbero di legittimazione ad agire, avendo unicamente fornito la prova di essere residenti nel Comune di Montale, senza dimostrare il concreto pregiudizio che sarebbe recato loro dagli atti dei procedimenti impugnati (in questo senso, Cons. Stato sez. V, n. 2714/02; id. n. 1088/98).

2.2. Viene, inoltre, eccepita l'inammissibilità del gravame atteso che il procedimento di valutazione d'impatto ambientale si era già concluso con la determinazione n. 267 del 25 febbraio 2005, seguita dalla sua pubblicazione sul BURT n. 20 del 18 maggio 2005, in forza di quanto disposto dall'art. 18 della legge regionale n. 79/1998.

Il ricorso risulta, infatti, notificato soltanto il 24 ottobre 2006, senza che, pertanto, il provvedimento di VIA sia stato tempestivamente impugnato, conseguendone oltre che l'irricevibilità delle contestazioni rivolte contro quest'ultimo, l'inammissibilità delle censure dirette nei confronti dei successivi provvedimenti di autorizzazione all'ampliamento dell'impianto.

2.3. La Provincia di Pistoia eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti rilasciata dai cittadini ricorrenti in quanto apposta, a differenza di quella dell'associazione attrice, su appositi fogli aggiunti e spillati all'atto introduttivo del giudizio, in difformità della previsione contenuta nell'art. 83 c.p.c. e ciò in quanto, in tal caso non vi sarebbe certezza in ordine alla anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notifica dell'atto di resistenza o di impugnazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2006, n. 5443).

2.4. Il Collegio ritiene che possa prescindere dall'esame delle suddette questioni, in quanto il ricorso è infondato nel merito.

3. Prima di affrontare la disamina delle censure proposte e, tuttavia, necessario dirimere un'ulteriore questione processuale, vale a dire quella dell'intervento "ad adiuvandum" proposto, con atto notificato il 15 giugno 2007, da un gruppo di cittadini residenti nel comune di Montale le cui abitazioni sarebbero localizzate tutte breve distanza dall'impianto di termovalorizzazione di cui si intende contestare l'ampliamento.

3.1. Si osserva in proposito che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, nel processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum non può essere proposto da coloro che, vantando un interesse personale e diretto all'annullamento del provvedimento impugnato, avrebbero dovuto proporre tempestiva impugnazione in via principale, giacché diversamente opinando si consentirebbe una sostanziale elusione dei termini perentori di decadenza (Cons.

Stato, IV, 6 settembre 2006, n. 5151 T.A.R. Sardegna, sez. I, 15 gennaio 2008, n. 31; T.A.R. Lazio, sez. I, 6 giugno 2008, n. 5578).

3.2. Nel caso di specie si è dell'avviso che anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 349 del 1986, sono legittimati ad agire in sede giurisdizionale, "uti singuli" per la tutela del bene "salute", lesa od esposta ad un immediato pericolo di compromissione dell'ambiente salubre, i cittadini residenti nel relativo comune (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 26 maggio 2008, n. 1079).

Nella circostanza gli intervenienti lamentano, appunto, che con l'approvazione del piano di ampliamento del termovalorizzatore già in esercizio possano risultare pregiudicati il territorio, le acque e l'atmosfera dei luoghi dove essi dimorano stabilmente e conseguentemente vulnerato anche il proprio diritto costituzionale alla salute.

Giova, inoltre, rammentare che l'art. 309 del Codice dell'ambiente riconosce il diritto di partecipazione al procedimento di adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o ripristino previste in materia risarcitoria contro i danni anche alle persone fisiche o giuridiche che sono "o che potrebbero essere" colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento: con ciò riconoscendosi legittimazione a partecipare e (quindi eventualmente a ricorrere) anche in presenza soltanto di mera possibilità di danno.

Ne discende che deve essere dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum proposto dai cittadini residenti nel Comune di Montale nel ricorso n. 1638/06, atteso che essi avrebbero potuto direttamente e personalmente contestare gli atti impugnati nei termini decadenziali previsti dalla legge.

4. Passando all'esame del ricorso, va disattesa la prima doglianza con la quale parte ricorrente assume che l'intervento di ampliamento del termovalorizzatore si ponga in insanabile contrasto con le previsioni del Piano provinciale di gestione dei rifiuti che prospetterebbe unicamente un suo utilizzo a regime attraverso la combustione del CDR "nel quantitativo consentito dalla sua potenzialità".

4.1. In proposito occorre, in primo luogo, evidenziare che, in forza di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lett. o) della l. reg. 18 maggio 1998, n. 25, il Piano provinciale dei rifiuti (ora piano interprovinciale) reca "la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi da realizzare nelle Province sulla base delle prescrizioni generali contenute nel piano regionale".

Non vi è, quindi, traccia nella norma di un vincolo imposto alla Provincia in ordine all'eventuale potenziamento di una struttura già esistente.

Nella circostanza, tenuto conto della preesistenza dell'impianto, l'amministrazione provinciale ha ritenuto di doverne aggiornare la capacità produttiva e le modalità di funzionamento proprio in relazione agli obiettivi di smaltimento dei rifiuti in esso previsti.

Invero, il tenore testuale delle espressioni a tal fine utilizzate non consente di pervenire alle conclusioni ipotizzate dai ricorrenti.

L'affermazione contenuta nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati che "...il piano a regime prevede l'utilizzo dell'impianto di incenerimento di Montale che dovrà provvedere alla combustione del CDR nel quantitativo consentito dalla sua potenzialità...", non può essere, di per sé, intesa come un limite quantitativo invalicabile riferito alla data di approvazione del piano stesso. E ciò anche in ragione della circostanza che, da un punto di vista logico funzionale, lo strumento di programmazione, per avere un senso, non può che proiettare i propri obiettivi in ragione del futuro fabbisogno della realtà territoriale cui si riferisce.

4.2. Del resto, il documento di programmazione prosegue asserendo che "...l'impianto di Montale, previo anche l'adeguamento delle componenti relative al recupero energetico (turbina, condensatore, ecc...), viene confermato anche nella fase a regime del presente Piano".

L'assunto viene ribadito nel Piano per la gestione dei rifiuti speciali (pubblicato sul BURT n. 39 del 29 settembre 2004) che, al punto 1.3, configura l'impianto di Montale come una struttura destinata a produrre energia da fonti rinnovabili, definizione che da un canto risulterebbe incompatibile con l'attuale potenzialità dello stesso, dall'altro pare in linea "Codice dell'ambiente" che, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 133/2005, prescrive che la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico (art. 182, comma 4).

5. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la sussistenza di anomalie tra il progetto presentato dalla CIS s.p.a. e quello successivamente autorizzato.

Ciò in quanto il progetto proposto sarebbe stato diretto unicamente all'adeguamento della sezione del recupero energetico dell'impianto che, di per sé, non avrebbe reso necessaria la previa approvazione della Valutazione di impatto ambientale, diversamente da quanto sarebbe indispensabile in caso di incremento della potenzialità dell'impianto stesso.

5.1. La tesi non ha pregio.

Come risulta dall'istanza presentata in data 18 giugno 2003, alla Provincia di Pistoia, dalla società controinteressata per l'avvio del procedimento di VIA, il progetto è finalizzato "all'accesso al mercato dei certificati verdi e all'ottimizzazione del recupero energetico" (doc. n. 19 depositato dalla CIS s.p.a.).

E' noto che sono definiti "certificati verdi" i titoli rappresentativi della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (cfr. TAR Lazio, sez. III, 20 febbraio 2008, n. 1558). Tra queste l'art. 1, comma 71, della l. 23 agosto 2004, n. 239 (legge delega di riordino del sistema energetico) e l'art. 267, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 annoverano anche quella producibile da impianti cogenerazione alimentati da CDR.

E' quindi evidente che, sin dalla sua presentazione, il progetto era finalizzato all'aumento della potenzialità dell'impianto e di ciò viene dato atto anche nell'istruttoria allegata al provvedimento conclusivo della procedura di VIA:

a pagina 4 del documento si legge, infatti, che "la finalità principale del progetto è quindi quella del potenziamento dell'impianto e dell'aumento della capacità di produzione di energia dall'incenerimento di rifiuti in modo tale da poter accedere al mercato dei c.d. <certificati verdi>".

Tanto appare sufficiente ad escludere l'ipotizzata discrasia tra il progetto presentato e quello approvato.

6. Il terzo e quarto motivo si incentrano sulla presunta irregolarità della procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Occorre evidenziare che l'atto conclusivo di tale valutazione, ossia la determinazione dirigenziale n. 267 del 25 febbraio 2005, non è stata autonomamente impugnata entro i termini decorrenti dalla sua pubblicazione sul BURT del 18 maggio 2005 (art. 18 della l. reg. n. 79/1998), ma solo successivamente come atto presupposto a quelli contestati in questa sede.

6.1. E' noto che l'esito positivo della procedura di VIA, pur essendo autonomamente impugnabile dai soggetti interessati (cfr. TAR Lombardia, sez. IV, 7 settembre 2007, n. 5773), non possiede una sua autonoma lesività, tale essendo unicamente il provvedimento finale di autorizzazione e solo l'omessa impugnazione dell'autorizzazione conclusiva priva il ricorrente dell'interesse a coltivare il ricorso avverso la Via (Consiglio Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6831).

Perde perciò rilievo l'eccezione della Provincia di inammissibilità delle censure rivolte in questa sede agli atti del procedimento.

6.2. Nondimeno, le doglianze proposte appaiono infondate.

Secondo i ricorrenti sarebbe irrituale ed illegittima la "Conferenza dei dirigenti" tenutasi in data 22 febbraio 2005 che ha espresso parere favorevole alla valutazione di impatto ambientale in quanto nel procedimento sarebbe venuta a mancare l'apporto delle altre amministrazioni coinvolte (Comuni, ARPAT ed ASL).

6.3. Viene, altresì, posto in evidenza che, nella circostanza, è mancata l'espressione del parere da parte della Conferenza provinciale dei rifiuti che, secondo deliberazione del Consiglio provinciale n. 121 del 28 luglio 1997, sarebbe obbligatoria nel procedimento di valutazione di impatto ambientale.

6.4. Quanto al primo profilo si osserva che la l. reg. n. 79/1998 (che detta norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale) stabilisce all'art. 17, comma 1, che "L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una procedura unica integrata, in tutti i casi in cui la realizzazione del progetto sottoposto a V.I.A. comporti l'acquisizione, da differenti Amministrazioni pubbliche non statali, di specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi comunque denominati, relativi ad attività suscettibili di provocare inquinamento nell'aria, nell'acqua e nel terreno, ivi comprese le misure relative ai rifiuti, nonché alla tutela della salute dei cittadini, a quella paesaggistico-territoriale, idrogeologica, e della diversità biologica".

Tuttavia, al comma 3 dello stesso articolo, viene precisato che "la Regione e le Province, per i progetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, provvedono a convocare, entro 10 giorni dal ricevimento del rapporto di cui al comma 1 dell'art. 16, apposite conferenze interne di servizi, disciplinate secondo quanto disposto dalla L.241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 13 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 <Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi>. Nell'ambito delle conferenze è assicurata la partecipazione dei responsabili dei servizi e delle strutture interne, nonché delle figure professionali specificamente competenti ad esprimere le valutazioni sottese al rilascio degli atti di cui ai commi 1 e 2".

La norma pare doversi interpretare, dunque, nel senso che non vi è alcun obbligo da parte della Provincia di adottare un modulo procedimentale che veda la contemporanea presenza di tutte le amministrazioni chiamate a fornire "specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi".

Si è infatti precisato che la circostanza che il legislatore regionale, in coerenza con la normativa comunitaria (direttiva Ce 27 giugno 1985 n. 85/337) e nazionale, abbia previsto la confluenza in un procedimento unitario della valutazione di tutti i profili relativi agli effetti del singolo intervento sugli interessi collegati all'ambiente, non è idonea a conferire ai singoli assensi resi in sede di Conferenza di servizi una caratterizzazione ontologicamente diversa da quelli separatamente resi alla stregua della normativa posta a tutela degli interessi di cui si favorisce il coordinamento (Cons. Stato sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 491), con la conseguenza che l'eventuale acquisizione anteriore o successiva di tali apporti procedimentali non vizia l'atto finale con il quale viene resa la pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Provincia.

Quanto alla seconda parte della censura pare evidente che l'invocata deliberazione del Consiglio provinciale n. 121 del 28 luglio 1997 debba ritenersi superata dalla legislazione regionale sopravvenuta (l. reg. n. 79/1998) che disciplinando compiutamente la materia non fa alcuna menzione di un parere obbligatorio da parte della Conferenza provinciale per la gestione dei rifiuti che, del resto, si è comunque riunita tre volte (si vedano i verbali del 17 gennaio, 27 febbraio e 8 maggio 2006) dopo la pronuncia di VIA esprimendo, a conclusione dei lavori, con la sola eccezione del dr. Bolognini dell'AUSL, parere favorevole all'approvazione del progetto, con prescrizioni.

7. Il quinto motivo approfondisce alcuni aspetti emersi nella Conferenza dei dirigenti. In particolare, viene evidenziato che nessun seguito è stato dato alla richiesta del Dirigente del Servizio pianificazione delle risorse del territorio di integrare il rapporto istruttorio per una "più approfondita valutazione sugli acquiferi".

7.1. La tesi non pare condivisibile.

Non è infatti sufficiente, ad inficiare la legittimità della determinazione finale assunta da un organo collegiale come la suddetta conferenza, la mera perplessità resa nota da uno dei partecipanti, non potendo assurgere a motivato dissenso una manifestazione di conoscenza che non sia supportata da adeguati elementi conoscitivi e, oltretutto, espressa da un soggetto privo di competenza in materia ambientale.

D'altro canto, l'art. 14 quater comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, che esprime un principio di carattere generale in materia di conferenza di servizi, stabilisce infatti che "Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 13 maggio 2008, n. 1371).

8. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano che sia stato pretermesso il parere dell'Azienda sanitaria competente per territorio che, invece, sarebbe pacificamente doveroso nell'attuale quadro normativo, trattandosi di impianto insalubre.

Si afferma, ancora, che, sia nella fase di valutazione di impatto ambientale, nella misura in cui le è stato consentito di parteciparvi, sia nella fase successiva di esame del progetto nella Conferenza provinciale dei rifiuti, l'Azienda Usl n. 3 di Pistoia avrebbe espresso serie e fondate valutazioni critiche sulla legittimità del progetto, evidenziando criticità per la salute pubblica derivanti dall'impossibilità di evitare un aumento delle emissioni di sostanze inquinanti.

8.1. La tesi non ha fondamento.

Quanto all'aspetto normativo, si rileva che la legge regionale n. 79 del 1998, che disciplina il procedimento di valutazione di impatto ambientale, non reca alcuna norma che imponga la partecipazione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente.

L'art. 8, che specifica i criteri di individuazione delle Amministrazioni interessate alle procedure di V.I.A. dispone, infatti, al comma 1, lett. b), che "Ai fini di cui alla presente legge, sono considerate Amministrazioni interessate...b) rispetto alle procedure di competenza provinciale: i Comuni e le Comunità montane ricomprese nella relativa circoscrizione territoriale".

Viene, poi, precisato nel comma 2 che "Sono inoltre individuati quali Amministrazioni interessate, i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla-osta, autorizzazioni e/o altri atti di assenso, comunque denominati, riguardanti il progetto...".

L'art. 10, comma 1, con riferimento al "supporto tecnico per l'istruttoria" stabilisce infine che "La Regione, e le altre autorità competenti previste dai commi 2, 4 e 5 dell'art. 7, ai fini dello svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria interdisciplinare di cui all'art. 16, possono avvalersi dell'ARPAT...".

Non vi è quindi, alcuna norma che di per sé imponga la partecipazione alla conferenza di servizi dell'azienda sanitaria, salvo che l'amministrazione procedente non ritenga di acquisire un parere in proposito, posto che le valutazioni sull'incidenza dell'impianto sull'ambiente sulla salute pubblica competono all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Ad ogni buon conto non è superfluo rammentare che, in ogni caso, la ASL n. 3 di Pistoia ha potuto esprimere nella fase di valutazione d'impatto ambientale le sue le sue riserve in proposito, come è desumibile dalla determinazione n. 267 del 25 febbraio 2005.

8.2. Quanto agli aspetti sostanziali pare condivisibile la tesi difensiva dell'amministrazione provinciale la quale pone in rilievo che la valutazione di impatto ambientale si pone essenzialmente la finalità di dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità con l'ambiente dell'opera progettata, nel presupposto che necessariamente le opere da realizzare abbiano comunque un'incidenza sull'assetto preesistente dell'ecosistema (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2004, n. 1).

Essa si propone di fornire il necessario supporto di conoscenze specifiche all'amministrazione procedente affinché, nel rispetto del principio di precauzione e secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità, sia verificata l'incidenza complessiva del progetto sui profili territoriali, ambientali e sanitari e ne sia resa possibile la mitigazione degli effetti attraverso opportune prescrizioni di natura cautelativa.

Va, altresì, sottolineato, nel merito delle questioni, che le conclusioni a cui perviene il procedimento di valutazione contestato sono nel senso di evidenziare che, in un'ottica di bilancio ambientale generale, il rilevante incremento del recupero energetico, ottenuto per mezzo del processo di termovalorizzazione, condurrà, attraverso la sostituzione di forme alternative di produzione energetica, ad una notevole riduzione delle emissioni di CO₂, escludendo perciò ogni ulteriore compromissione della situazione sanitaria attuale, e ciò senza tener conto che l'adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite di emissione, più restrittivi rispetto all'autorizzazione precedentemente rilasciata alla società esercente, produrrà certamente positive ricadute sotto il profilo ambientale sanitario.

9. Con il settimo motivo i ricorrenti contestano il comportamento asseritamente contraddittorio tenuto dall'amministrazione provinciale che, dopo avere richiesto alla CIS idonea documentazione volta dimostrare che il progetto presentato "garantisca anche un non incremento del flusso di massa degli inquinanti, con particolare riferimento ai micro inquinanti organici ed inorganici e alle polveri", ha poi concesso l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, pur in presenza di una dichiarazione resa dalla società interessata di non poter garantire il raggiungimento dell'obiettivo richiesto.

9.1. Evidenzia in proposito l'amministrazione resistente che, nella Conferenza provinciale per la gestione dei rifiuti dell'8 maggio 2006, si era preso atto di tale situazione rilevando come il rappresentante dell'Azienda Usl 3 di Pistoia per il Settore dell'igiene pubblica, dott. Bolognini, aveva in effetti considerato tale situazione ostativa all'ampliamento dell'impianto. Tuttavia la Conferenza (con il solo voto negativo del dottor Bolognini) ha ritenuto di poter superare tale obiezione argomentando che l'Organo decisionario era chiamato a valutare il progetto esclusivamente da un punto di vista tecnico, verificando l'adozione delle migliori tecnologie disponibili al fine del rispetto della legislazione di settore.

Sotto tale profilo si è espressa la valutazione conclusiva che l'impianto, così come progettato, è in grado di rispettare i valori limite di emissione di cui al decreto legislativo n. 133/2005, purché in sede di rilascio dell'autorizzazione alla gestione vengano formulate opportune prescrizioni.

9.2. Deve rammentarsi, al riguardo, che l'art. 14 ter, comma 6, della l. n. 241/1990 stabilisce, in tema di organizzazione dei lavori della conferenza, che "Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa".

Non può non rilevarsi, perciò, che l'Azienda sanitaria pistoiese era presente alla conferenza con due rappresentanti: il predetto dott. Bolognini e l'ing. Benedetto Biagini per il Settore della medicina del lavoro che, contrariamente al primo, nulla ha obiettato in proposito.

Inoltre, non pare superfluo evidenziare che (come meglio argomentato ai par. 14 e segg.) il criterio del c.d. "flusso di massa" non è contemplato dalla normativa in relazione ai limiti di emissione dell'impianto ed inoltre, ove preso a riferimento dall'amministrazione precedente, determinerebbe l'impossibilità di realizzare qualsiasi ulteriore impianto, posto che, evidentemente, ogni nuova struttura comporta un incremento, in assoluto, delle quantità di sostanze inquinanti emesse in atmosfera.

La doglianza deve quindi ritenersi infondata.

10. Con l'ottavo motivo viene evidenziata la difformità, rispetto a quello realmente esistente, dello stato di fatto dell'impianto preso a riferimento dallo studio di impatto ambientale commissionato dalla società CIS.

10.1. La censura, per la sua indeterminatezza, pare inammissibile. Non viene, infatti, prospettato da quale punto di vista siano rilevabili le suddette difformità.

In ogni caso vale la pena di rilevare che il progetto di massima relativo ad interventi di ristrutturazione dell'impianto sulle tre linee presentato dalla CIS e poi autorizzato dalla Provincia con ordinanza 444/2004 non è stato mai portato a compimento al momento del rilascio della conformità ambientale, con la conseguenza che lo stato di fatto dell'impianto è rimasto identico a quello esistente al momento dello studio di impatto ambientale.

11. Il nono motivo, insistendo sull'incompatibilità dell'ampliamento dell'impianto con le esigenze di tutela della salute della popolazione residente, si incentra sull'obliterazione del quadro conoscitivo che emerge dal Piano sanitario regionale toscano 2005 – 2007.

11.1. Osserva in proposito il Collegio che l'art. 18 della l. reg. 7 marzo 2005, n. 19 (Disciplina del servizio sanitario regionale) stabilisce che "Il piano sanitario e sociale integrato regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, definisce gli obiettivi di politica sanitaria e sociale regionale e i criteri per l'organizzazione del servizio sanitario regionale e dei servizi sanitari e sociali integrati in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione ...".

Ne discende, evidentemente, l'assenza di natura prescrittiva del suddetto Piano.

In ogni caso, si rileva, ancora una volta, l'indeterminatezza della censura che si limita a citare un passo del suddetto Piano in cui viene genericamente previsto tra i suoi obiettivi quello di "migliorare la qualità dell'aria... contenere i parametri di inquinamento... migliorare la qualità dell'acqua e del suolo... (valutare) l'impatto sulla salute dei piani di smaltimento dei rifiuti".

Non vi è chi non veda il carattere meramente enunciativo e programmatico di tali affermazioni che, comunque, oltre a non porre in discussione la legittimità degli esiti della valutazione di impatto ambientale, non sono in contrasto con le sue conclusioni.

È appena il caso di rammentare, infatti, la già evidenziata sostanziale positività del bilancio ambientale che scaturisce dall'approvazione del progetto, tenuto conto dell'eliminazione delle altre fonti di inquinamento ora impiegate per la produzione di energia elettrica che saranno rimosse con l'attivazione dell'impianto di cogenerazione approvato (si veda quanto esposto a confutazione del sesto mezzo di impugnazione).

12. Con il decimo motivo i ricorrenti contestano ancora che la Conferenza provinciale per la gestione dei rifiuti, nella riunione dell'8 maggio 2006, abbia ritenuto solo sulla base delle assicurazioni in proposito fornite dalla società controinteressata, che per la realizzazione dell'impianto sarebbero state utilizzate le migliori tecnologie disponibili, ponendo tale affermazione a base dell'assenso manifestato.

La censura non coglie nel segno.

È, infatti, evidente che in tal modo vengono sovrapposti due momenti diversi del procedimento del quale si discute.

La CIS s.p.a. non ha ritenuto opportuno ricorrere alla procedura integrata di cui all'articolo 17 e seguenti della legge regionale n. 79/1998.

Nel caso il previsto (procedura unica integrata) "Le determinazioni concordate con le modalità di cui al presente articolo, sostituiscono le autorizzazioni e gli altri atti previsti dai commi 1 e 2, (pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi comunque denominati) esonerando il proponente dall'acquisizione degli stessi".

Stabilisce poi l'articolo 18 comma 3, che "La pronuncia di compatibilità ambientale contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente; detta le condizioni cui subordinare la realizzazione del progetto, e prevede, ove occorra, i controlli ed il monitoraggio da effettuarsi. Essa costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori, e deve necessariamente precedere tale provvedimento, e comunque intervenire prima dell'inizio dei lavori".

Tale modalità procedimentale costituisce non un obbligo, ma una mera facoltà prevista dal legislatore regionale dell'interesse privato.

Tuttavia, è possibile per il proponente seguire, come poi in effetti è avvenuto, una diversa procedura, dapprima richiedendo l'avvio del procedimento di VIA, ex art. 14. l. reg. n. 79/1998, e riservandosi poi, una volta superato positivamente l'esito della valutazione, di richiedere l'autorizzazione per la realizzazione del progetto, al sensi dell'art. 27 del d.lgs n. di 22/1997 (si veda ora l'art. 208, comma 1, d.lgs. n. 152/06).

È solo nella fase di autorizzazione del progetto che le affermazioni rese nella preliminare fase di valutazione di impatto ambientale debbono in tal caso essere concretizzate attraverso soluzioni progettuali che ne consentano l'effettiva realizzazione.

D'altro canto, e ciò appare decisivo al riguardo, l'art. 18, comma 6, della l. reg. citata dispone, a chiusura del "sistema" che "Qualora la pronuncia di compatibilità ambientale contenga le prescrizioni e preveda i controlli di cui al comma 3, il proponente è tenuto ad adeguarvisi, conformando conseguentemente il progetto, e provvedendo a trasmettere all'autorità competente i dati risultanti dalle misure di monitoraggio adottate".

13. L'undicesimo motivo, nel ribadire le doglianze precedentemente avanzate in merito all'insufficienza delle dichiarazioni rese dalla CIS a proposito del rispetto dei valori limiti di emissione previsti dal d.lgs. n. 133/2005, argomenta ulteriormente che tali valori limiti costituiscono solo una condizione necessaria, ma non sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione, come chiarito dal tredicesimo "considerando" della direttiva 2000/76/CE.

13.1. L'affermazione non può essere condivisa.

L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 133/2005, di attuazione della citata direttiva comunitaria, stabilisce che "5. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire che: a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito in modo conforme ai requisiti del presente decreto nonché in modo da assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 2..."

A sua volta, l'art. 9, comma 2, dispone che "Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati o calcolati secondo quanto descritto nell'allegato 2, paragrafo A".

Si tratta, come è evidente, di prescrizioni che riguardano l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto, da richiedersi a lavori ultimati, che non attengono alla fase di approvazione del progetto e della sua valutazione di impatto ambientale.

Peraltro la direttiva citata, al considerando n. 13) del preambolo, si limita ad affermare che "Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla presente direttiva dovrebbe essere considerato come una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva 96/61/CE. Per assicurare tale rispetto può essere necessario prevedere valori limite di emissione più severi per le sostanze inquinanti contemplate dalla presente direttiva, valori di emissione relativi ad altre sostanze e altre componenti ambientali, e altre condizioni opportune".

Non pare che da tale enunciazione scaturiscano vincoli più stringenti di quelli stabiliti dalla legge nazionale di recepimento, limitandosi la direttiva a formulare un invito che ciascun legislatore potrà autonomamente valutare in funzione dello scopo di "evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente" (art. 1 della direttiva).

14. Con l'ultimo mezzo di impugnazione ribadisce le considerazioni già esposte in precedenza in ordine all'insufficiente valutazione del contenuto del progetto e, in particolare lamenta che "il flusso di massa delle sostanze inquinanti sarà senz'altro incrementato rispetto allo status quo ante".

La censura non è persuasiva.

Ribadito quanto già esposto in precedenza, in proposito pare sufficiente rammentare che il criterio del "flusso di massa" che prende a riferimento il volume complessivo dei fattori inquinanti riversati nell'atmosfera dall'impianto non è positivamente disciplinato da alcun testo normativo.

Viceversa, l'unico parametro che la legislazione attuale impone di prendere in considerazione al fine di valutare la compatibilità ambientale di un impianto di incenerimento o di coincenerimento è quello dei "valori limite di emissione" per ciascun fattore inquinante nell'unità di tempo fissata.

Basta riportare in tema quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 133/2005 secondo cui "Ai fini del presente decreto si intende per: m) valori limite di emissione: la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione o il livello di una emissione o entrambi che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo".

15. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso va rigettato in quanto infondato.

16. Come già esposto in narrativa, con le deliberazioni n. 1 del 9 gennaio 2007 e n. 3 del 10 luglio 2007, l'assemblea del Consorzio della comunità d'ambito ATO n. 5 ha prima adottato e poi definitivamente approvato il Piano industriale per la gestione dei rifiuti, di attuazione dell'omonimo piano provinciale

Avverso tali atti, col ricorso rubricato al n. R.G. 1770/2007 (da valere anche come atto per motivi aggiunti al ricorso n. 1638/06), ha proposto impugnazione l'Associazione Forum Ambientalista Movimento Rosso Verde, unitamente ad alcuni cittadini residenti nel Comune di Montale.

17. E' infondato il primo motivo con cui si lamenta l'avvenuta approvazione del Piano industriale oltre il termine indicato dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 25 del 1998.

Tale norma stabilisce, infatti, unicamente che "la Comunità d'ambito approva il Piano Industriale entro 60 giorni dall'adozione".

Come è noto il termine entro il quale deve essere posto in essere un determinato atto non ha natura perentoria se non viene dichiarato espressamente tale dalla legge, dovendo, viceversa, ritenersi, in linea di principio e in difetto di contrarie argomentazioni scaturenti da una interpretazione sistematica, la sua natura ordinatoria o acceleratoria.

Invero, salva diversa previsione di legge, i termini fissati per la conclusione del procedimento amministrativo non hanno natura perentoria e il loro inutile decorso non determina quindi l'illegittimità del provvedimento finale, ancorché adottato dopo lo spirare del termine prescritto per la sua adozione (cfr., ex multis, T.A.R. Piemonte, sez. I, 27 ottobre 2008, n. 2690; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 gennaio 2008, n. 145).

18. Con il secondo motivo i ricorrenti evidenziano che, in sede di approvazione del Piano industriale, la Comunità d'ambito avrebbe omissis di provvedere alla nomina dei membri del Comitato di garanzia previsto dall'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 25/1998.

18.1. La doglianza è palesemente infondata.

In primo luogo, la norma prevede solo l'istituzione del predetto Comitato di garanzia, ma non prescrive la contestualità della nomina dei suoi membri, come può evincersi anche dalla circostanza che la funzione del Comitato è quella di verifica dell'attuazione del piano industriale e dell'attività dei gestori, con riferimento, quindi, ad una fase successiva a quella della mera approvazione del Piano.

Ne deriva che l'omessa individuazione dei componenti del Comitato non può inficiare la legittimità dell'atto impugnato.

19. Con il terzo motivo viene prospettata l'illegittimità del Piano industriale nella parte in cui contempla gli interventi da eseguire sul termovalorizzatore di Montale.

In particolare, detto strumento attuativo si porrebbe in contrasto con le previsioni del Piano provinciale di gestione dei rifiuti giacché quest'ultimo non contemplerebbe alcun ampliamento dell'impianto, limitandosi a stabilire che "... il piano a regime prevede l'utilizzo dell'impianto di incenerimento di Montale che dovrà provvedere alla combustione del CDR nel quantitativo consentito dalla sua potenzialità... previo anche l'adeguamento delle componenti relative al recupero energetico".

19.1. L'assunto è stato già oggetto di confutazione con riferimento al primo motivo del ricorso n. 1638/06, né i ricorrenti introducono ulteriori argomentazioni che consentano di pervenire a diverse conclusioni.

La doglianza deve, pertanto, ritenersi infondata.

20. Con il quarto e quinto motivo, che è opportuno esaminare congiuntamente, parte ricorrente assume l'illegittimità del Piano industriale approvato dall'ATO n. 5 perché quest'ultima non avrebbe tenuto conto delle prescrizioni introdotte dalla Provincia di Pistoia con la nota del 4 aprile 2007 n. 51002.

Osservano i ricorrenti che l'art. 27 della l. reg. 18 maggio 1998, n. 25 stabilisce che "la provincia può prescrivere alla comunità d'ambito le modifiche necessarie a rendere il piano industriale conforme al piano provinciale". Tale facoltà sarebbe stata esercitata attraverso la nota sopra menzionata con cui l'Amministrazione provinciale ha precisato il suo intendimento di ritenere "opportuno che il Piano industriale sia opportunamente integrato con la pianificazione del quantitativo di CDR in esubero così come previsto e richiesto dal Piano provinciale, facendo riferimento alla potenzialità attuale dell'impianto".

Di tale indicazione la Comunità d'ambito non avrebbe tenuto alcun conto, non fornendo neppure alcuna motivazione che consenta di giustificare la sua inosservanza.

20.1. La tesi non appare convincente.

Mette conto rilevare che la Comunità d'ambito, nelle sue difese, non nega di aver omissis di tener conto delle osservazioni della Provincia contenute nella nota del 4 aprile 2007.

Tuttavia, con successivo provvedimento del 30 novembre 2007, n. 2226, pubblicato sul BURT n.1 del 2 gennaio 2008 e non impugnato dai ricorrenti, il Dirigente del Servizio tutela dell'ambiente della Provincia di Pistoia, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'articolo 27, commi 3 e 4, della citata legge regionale n. 25/98, preso atto del non accoglimento delle osservazioni, ha disposto che "l'efficacia del Piano industriale di cui al precedente punto 1 è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni e limitazioni:...c) l'impianto termovalorizzatore di Montale potrà gestire il CDR prodotto in relazione alla propria capacità nominale autorizzata. Per quanto attiene al quantitativo in esubero dovrà essere rispettato quanto previsto dal Piano di Gestione di Rifiuti solidi urbani e assimilati".

Giova rammentare che l'art. 27 stabilisce che "Il piano adottato è depositato per trenta giorni consecutivi presso le sedi della comunità d'ambito, dei comuni e della province comprese nel territorio dell'ambito ottimale, durante i quali chiunque può presentare osservazioni...Entro lo stesso termine, le province interessate ...possono prescrivere alla comunità d'ambito le modifiche necessarie a rendere il piano industriale conforme al piano provinciale" (comma 3).

"Il piano è trasmesso alle province interessate che, d'intesa tra loro, lo adeguano alle eventuali prescrizioni di cui al comma 3, qualora la comunità d'ambito non abbia provveduto" (comma 4).

Appare evidente che avendo l'Amministrazione provinciale esercitato il suo potere di intervento al fine di rendere compatibile il Piano industriale alle prescrizioni dalla medesima dettate, non sussiste più alcun interesse a coltivare la censura in esame.

21. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono che, in ogni caso, l'ampliamento dell'impianto di cogenerazione di Montale non avrebbe potuto essere inserito nel Piano industriale in quanto incompatibile con le esigenze di tutela della salute che la legge impone di tenere in considerazione anche nella pianificazione degli impianti (direttiva 75/442/CEE, artt. 4 e 7).

21.1. L'assunto è ribadito con il settimo motivo con cui, oltre ad evidenziare che, nel procedimento di approvazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti, non si è tenuto in alcuna considerazione il parere negativo espresso

dall'Azienda USL 3 di Pistoia, viene posto ancora in primo piano che la società controinteressata avrebbe ammesso di non poter garantire "... il non incremento del flusso di massa degli inquinanti" conseguente all'ampliamento dell'impianto.

21.2. L'argomentazione non è condivisibile.

In proposito pare convincente la tesi difensiva secondo cui all'art. 4 della Direttiva sopraccitata la quale impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari a garantire lo smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente "non conferisce ai singoli diritti che i Giudici nazionali devono tutelare. Infatti, la norma suddetta, enunciando gli obiettivi che gli Stati membri devono rispettare nell'adempimento dei compiti più specifici posti da altre disposizioni della direttiva, ha solo carattere programmatico" (Corte di giustizia europea, 23 febbraio 1994, causa 236/92; id. 23 maggio 2000, causa 209/98).

21.2. Quanto alla questione dell'incremento "del flusso di massa degli inquinanti", giova ribadire che la normativa in materia non prende mai in considerazione tale criterio che, d'altra parte, del tutto irragionevolmente, impedirebbe, ove assunto a parametro discriminante sul piano ambientale, ogni nuova installazione, di qualunque genere, che possa produrre ulteriori immissioni nell'atmosfera.

In ogni caso, pare sufficiente a confutazione dell'argomento, riportare quanto in proposito stabilito dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 che attua la direttiva comunitaria 2000/76 in materia di incenerimento dei rifiuti.

L'art. 5 (Realizzazione ed esercizio di impianti di coincenerimento) prevede, al comma 6, che "Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 devono, in ogni caso, indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997:...c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante".

L'art. 9 che disciplina i valori limiti di emissione nell'atmosfera afferma che "Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati o calcolati secondo quanto descritto nell'allegato due, paragrafo A".

A sua volta il citato allegato 2, con riferimento ai "Valori limite di emissione medi giornalieri" dopo aver analiticamente indicato le polveri, le sostanze organiche e i composti organici da monitorare (con valori espressi in mg/m³), afferma testualmente che "Ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri, secondo la procedura di cui al paragrafo C, punto 1, devono essere rilevati i valori medi su 30 minuti".

Tanto appare sufficiente a ritenere infondato quanto dedotto dai ricorrenti.

22. L'ottavo motivo censura come irragionevole, contraddittorie e immotivate la previsione dell'ampliamento del termovalorizzatore di Montale. Ciò in quanto per effettuare gli interventi annunciati l'amministrazione si propone un investimento complessivo di oltre €31 milioni ed un costo gestionale annuo di €5.177.783,00. Tale somma, ad avviso dei ricorrenti, ben potrebbe essere utilizzata per una gestione più efficiente ed economica del servizio di smaltimento dei rifiuti che prescindendo dal loro incenerimento.

La doglianza, attenendo a valutazioni di merito della pubblica amministrazione insindacabili sotto tale profilo dinanzi al giudice amministrativo, è con ogni evidenza inammissibile.

23. Il nono motivo, riproponendo le censure già rivolte agli atti impugnati con il ricorso n. 1638/06, ne ribadisce la validità facendone discendere, come conseguenza, l'illegittimità derivata del Piano industriale per la gestione dei rifiuti. La censura va respinta per le ragioni già esposte con riferimento a tale gravame.

23.1. In conclusione, anche il ricorso n. 1770/07 va rigettato.

24. Come rilevato in narrativa, a conclusione di un complesso iter procedimentale, il Dipartimento ambiente e difesa del suolo della Provincia di Pistoia, con provvedimento del 25 novembre 2008, n. 2289, rilasciava alla C.I.S. s.p.a. l'autorizzazione integrata ambientale necessaria a gestire l'impianto di cogenerazione di Montale con potenzialità nominale pari a 150 t/g.

24.1. Con il ricorso rubricato al n. 208/09 l'Associazione Forum Ambientalista Movimento rosso verde e i suoi consorti in lite hanno impugnato anche tale atto.

24.2. Nella memoria di costituzione in giudizio la Provincia di Pistoia ha eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto volto a contestare scelte che rientrerebbero nella discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione.

24.3. L'eccezione non può essere condivisa.

E' noto che la discrezionalità di natura tecnico amministrativa non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non nei ristretti limiti dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste in quanto, diversamente opinando il Giudice verrebbe a sostituire le proprie valutazioni a quelle riservate all'Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14.1.2004, n. 68; id., 16 settembre 2008, n. 4347; T.A.R. Toscana, Sez. I, 16 novembre 2005, n. 6223).

Tuttavia, nel caso di specie e nei limiti che saranno successivamente evidenziati, il ricorso affida il suo accoglimento a vizi procedurali, nonché a travisamento dei fatti e contraddittorietà che costituiscono, appunto vizi sintomatici dell'eccesso di potere entro i cui confini può essere condotta, in sede giurisdizionale, la critica al provvedimento impugnato.

24.4. Occorre, altresì, occuparsi delle eccezioni d'inammissibilità avanzate dalla difesa della C.I.S. s.p.a. la quale, oltre a ribadire il difetto di legittimazione dei ricorrenti (in ordine al quale già si è argomentato con riferimento al ricorso n. 1638/06), evidenzia che l'autorizzazione integrata ambientale di cui si controverte è stata rilasciata alla società C.I.S. s.r.l. che non è stata evocata in giudizio come reale controinteressata.

Pur dovendosi rilevare l'esattezza della circostanza invocata e, quindi la formale fondatezza dell'eccezione, non può non rilevarsi che nel corso del procedimento iniziato attraverso la presentazione dell'istanza presentata in data 23 novembre

2005, il soggetto interessato è sempre risultato la CIS s.p.a. (che del resto ha la medesima sede legale ed il medesimo rappresentante), ciò che potrebbe indurre a considerare scusabile l'errore commesso dai ricorrenti.

In ogni caso può prescindersi dall'eccezione, in quanto nel merito il ricorso è, comunque, infondato per le argomentazioni che si andranno ad illustrare.

25. Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell'articolo 14 quater della legge n. 241/1990.

Rilevano in proposito i ricorrenti che, nella seduta della Conferenza di servizi del 24 ottobre 2007, convocata dalla Provincia per rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, l'ASL n. 3 di Pistoia aveva espresso un parere favorevole con la prescrizione che "i flussi di massa di emissione degli inquinanti di particolare rilevanza sanitaria, segnatamente: diossine, IPA, metalli pesanti e polveri non possono superare quelli della situazione impiantistica già prevista il 28 dicembre 2005 e che pertanto i limiti di emissione di tali inquinanti dovranno essere riformulati in base a tale vincolo". Ciononostante, la Provincia ha ritenuto di interpretare tale affermazione come dissenso per poter "pretestuosamente" rimettere l'affare alla Conferenza unificata disciplinata dal citato art. 14 quater, al precipuo scopo di non essere costretta a rilasciare l'autorizzazione con le prescrizioni indicate dall'ASL.

25.1. L'art. 14 quater che disciplina gli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi stabilisce che "Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso".

Ne discende, come condivisibilmente rilevato dalla difesa della Provincia che, anche se il parere espresso dalla ASL nella Conferenza di servizi del 24 ottobre 2007 era formalmente qualificato dalla medesima come "parere favorevole", in realtà la portata delle prescrizioni a cui era subordinato e le conseguenti modifiche al progetto che avrebbero comportato, ne qualificavano il suo contenuto come un'indicazione sostanzialmente negativa.

Come è stato osservato, la "ratio" dell'art. 14 quater l. 7 agosto 1990 n. 241 non è quella di imporre alla p.a. di indicare sempre e comunque soluzioni alla vicenda sottoposta, ma quella di intervenire nella stessa con una graduazione di suggerimenti, la cui pregnanza è correlata alla ampiezza delle opportunità offerte all'operatore privato (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 23 novembre 2004, n. 8188).

Dove questi possa agire secondo un limitato numero di opzioni, la pubblica amministrazione ha il dover di indicare, secondo il principio di proporzionalità e ragionevolezza, quale scelta le appaia maggiormente confacente tra le limitate opportunità disponibili.

25.2. Nella fattispecie, l'indicazione manifestata nel suo parere dall'Azienda sanitaria era quella di vincolare i valori limiti delle emissioni dell'impianto, una volta potenziato, ai "flussi di massa" riferiti alla situazione anteriore all'ampliamento e, quindi, nella sostanza, di imporre valori limiti di emissione più bassi rispetto a quelli stabiliti dalla legge.

Come riferito dalla stessa parte ricorrente il parametro del "flusso di massa" permette di misurare la massa dell'inquinante emesso dall'impianto in relazione al tempo ovvero misura quanto inquinante viene emesso, in assoluto, dai camini dell'impianto in un determinato lasso di tempo, a prescindere dalla sua diluizione nell'atmosfera.

Per contro, i "livelli di concentrazione" misurano, in relazione a un determinato volume di gas (vapore acqueo, reagenti e altri inquinanti), nell'unità di tempo considerata, la percentuale di sostanze inquinanti immesse.

Si è già più volte affermato, nel corso dell'esame delle precedenti doglianze, che l'unico criterio ammesso dalla legge ai fini della valutazione di compatibilità ambientale dell'impianto è quello dei "livelli di concentrazione", in forza di quanto disposto dal d.lgs. n. 133/2005.

Di tanto appaiono, del resto, pienamente consapevoli anche i ricorrenti (si veda il ric. n. 208/09, pag. 6).

Ne consegue che subordinare la formulazione del parere positivo ad una prescrizione ulteriore rispetto a quella contenuta nella legge il cui rispetto, peraltro, condurrebbe alla sostanziale impossibilità di realizzazione di nuovi impianti, equivale ad una manifestazione di volontà negativa e come tale è stata correttamente interpretata dall'amministrazione provinciale.

25.3. I ricorrenti esprimono, tuttavia, la convinzione che le medesime figure sintomatiche di eccesso di potere affliggano anche la successiva fase procedimentale svoltasi dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito dell'invito rivolto all'amministrazione ritenuta dissenziente a redigere una relazione in vista della riunione del Gruppo di lavoro della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, la AUSL n. 3 di Pistoia inviava la nota n. 6673 del 4 febbraio 2008 con cui, richiamati gli atti e le motivazioni alla base del parere del 24 ottobre 2007, così affermava: "risulta assai verosimile che l'impianto così revisionato e con gli accorgimenti prescritti dall'AIA possa assicurare livelli di emissione significativamente più bassi per le diossine dei valori limite della tabella del d.lgs. 133/2005".

Le predette argomentazioni, secondo i ricorrenti, non potrebbero costituire un nuovo parere favorevole idoneo a superare il precedente dissenso, trattandosi di una mera relazione esplicativa di quanto già affermato nella nota del 24 ottobre 2007.

25.4. La tesi non appare convincente.

Occorre rammentare che con la nota inviata in data 5 febbraio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Provincia aveva domandato che fosse chiarita la possibilità di vincolare i valori limite delle emissioni ai flussi di massa degli inquinanti prodotti dall'impianto, come nell'ipotesi avanzata dall'ASL.

Quest'ultima, con la relazione sopra citata, dopo aver ripreso quanto già deciso in sede di Conferenza provinciale dei rifiuti, nella seduta del 24 ottobre 2007, in tema di fissazione di una soglia di attenzione per il parametro PCDD/PCDF (cioè diossine e furani) a 0,05 ng/Nmc, affermava di ritenere "tale formulazione nel provvedimento autorizzativo, associata all'adeguata cronologia dei controlli... esaustiva delle prescrizioni dei diversi limiti emissivi, tenuto conto che potrà permettere di intervenire tempestivamente per contenere l'impatto sanitario dell'impianto stesso".

A completamento di quanto sopra esposto, deve, altresì, rilevarsi che l'Azienda sanitaria concludeva le proprie considerazioni affermando che "le modalità attuative della prescrizione dell'ASL 3 erano e sono lasciate alla discrezionalità dell'ente autorizzativo".

Non pare, con ogni evidenza, che tali conclusioni possano reputarsi una manifestazione di dissenso, né tantomeno un consenso condizionato (peraltro da ritenersi inammissibile), ma piuttosto la formulazione di un parere positivo a quanto già deliberato nella conferenza di servizi.

26. Quanto sopra consente di superare anche il terzo motivo con cui i ricorrenti censurano l'arbitrarietà e la mancanza di motivazione dell'interpretazione fatta propria dalla Provincia di Pistoia del "parere favorevole" espresso dalla ASL nel verbale di conferenza del 24 ottobre 2007.

26.1. Appare evidente, per quanto appena argomentato, che la Provincia non si è sottratta all'obbligo di motivazione delle determinazioni assunte le quali, del resto, devono essere riferite a tutti partecipanti alla Conferenza di servizi, non esclusa l'azienda sanitaria che nulla in proposito ebbe ad obiettare, sottoscrivendo il verbale.

27. Il secondo motivo pone in evidenza la contraddittorietà del comportamento della Provincia che, in realtà, aveva già condiviso le conclusioni cui è pervenuta l'ASL. Infatti, nel verbale del 27 febbraio 2006, relativo alla fase della valutazione d'impatto ambientale, si può leggere che la Conferenza (e, quindi, anche la Provincia che l'aveva indetta) chiedeva al gestore "la trasmissione di idonea documentazione che argomenti e dimostri che la scelta dei sistemi di abbattimento previsti in progetto, oltre a risultare la migliore tecnologia disponibile applicabile all'impianto di Montale, garantiscano un flusso di massa all'emissione che, oltre ad essere in linea con i nuovi parametri introdotti dal decreto legislativo n. 133/2005, garantiscano anche un non incremento del flusso di massa degli inquinanti".

27.1. La tesi non merita condivisione.

Infatti, pur rispondendo al vero la circostanza che in sede di Conferenza provinciale dei rifiuti indetta per l'esame del progetto di ampliamento del termovalorizzatore (si veda il verbale del 27 febbraio 2006) la Provincia aveva assunto una posizione identica a quella manifestata dalla ASL durante il procedimento di valutazione di impatto ambientale, va posto in evidenza che, come già precedentemente rilevato, nel prosieguo del procedimento l'amministrazione resistente aveva correttamente obliterato ogni riferimento al criterio del c.d. "flusso di massa", in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 133/2005.

28. Nel quarto motivo si evidenzia che, tanto l'ARPAT quanto la Provincia, come risulta dal verbale del 27 ottobre 2007, preso atto del parere dell'ASL, hanno precisato "di non poter esprimere nessuna valutazione di tipo sanitario" ritenendo che i limiti di cui al d.lgs. 133/2005 rispondano adeguatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente. Si afferma, ancora, che "per quanto riguarda i micro inquinanti organici e inorganici, non vi sono elementi per l'applicazione dell'articolo 8 del d.lgs. 59/2005. Infatti non si ritiene vi siano evidenze circa il non rispetto delle norme di qualità ambientale dell'area interessata dall'impianto tali da dover adottare misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili. Infatti il progetto PATOS di cui sono disponibili solo risultati parziali, dà evidenza di una variabilità di elementi metallici nella composizione delle polveri campionate presso la centralina di Montale e di una loro concentrazione assai inferiore ai valori previsti a livello comunitario nell'aria ambiente, ora ripresi dal d.lgs. 152/2006".

Sulla scorta di tali considerazioni la Provincia e l'ARPAT hanno espresso il loro parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Ad avviso di ricorrenti l'affermazione che il parere dell'AUSL abbia una valenza sanitaria e non ambientale non attenua il suo carattere vincolante, tenuto conto che il combinato disposto degli artt. 216 e 217 del regio decreto 1265/1934 impongono speciali cautele per le industrie insalubri situate, come nel caso di specie, in prossimità dei centri abitati.

28.1. Evidenza in proposito controparte che la richiesta contenuta nel parere reso dall'ASL il 24 ottobre 2007, di sottoporre l'autorizzazione a limiti più restrittivi rispetto a quelli dettati dal d.lgs. n. 133/2005 non è stata supportata da alcuna specifica allegazione di tipo sanitario, rimanendo pertanto un'affermazione generica, ancorata unicamente all'enfaticizzazione del principio di precauzione.

Si mette, altresì, in risalto che la Provincia e l'ARPAT hanno imposto al gestore, al momento del rilascio dell'autorizzazione, un limite più restrittivo per le polveri rispetto a quelli previsti dalla legge.

L'allegato 1 al citato decreto legislativo n. 133 impone, infatti, per le polveri emesse dagli impianti di incenerimento dei rifiuti il valore limite di 10 mg/m³, mentre quello autorizzato nella fattispecie è di 5 mg/m³. Analoghe limitazioni sotto la soglia minima legale sono state imposte anche per le diossine e i furani (cfr. doc. n. 55 depositato dalla CIS s.p.a.).

Tanto, in conformità di quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 59/2005 secondo cui "Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale".

Tali prescrizioni assecondano anche quanto auspicato dal progetto PATOS (Particolato atmosferico in Toscana) promosso dalla Regione Toscana con deliberazione di Giunta n. 488/2004 con l'obiettivo di fornire elementi conoscitivi affidabili sulla distribuzione spaziale del livello di concentrazione del PM10 (particolato ultrafine).

Inoltre, mette conto rilevare che, per quanto riguarda le PCDD (cioè le diossine) e le PCDF (ossia i furani policlorurati), in sede di Conferenza unificata, con nota del 4 febbraio 2008, l'Azienda sanitaria aveva ritenuto esaustiva la prescrizione della soglia di attenzione imposta alla CIS "tenuto conto che potrà permettere di intervenire tempestivamente per contenere l'impatto sanitario dell'impianto stesso".

28.2. Da ultimo, può agevolmente osservarsi come il riferimento al T.U. delle leggi sanitarie non appaia, nel contesto, pertinente atteso che l'art. 216, comma V, del r.d. n. 1265/1934, per quanto riguarda le "lavorazioni insalubri" si limita a stabilire che "Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato".

Come si può constatare non vi è alcuna specifica prescrizione che individui limiti diversi o ulteriori rispetto a quanto già legislativamente previsto dalla normativa speciale dettata dal d.lgs. n. 133/2005 e dal d.lgs. n. 59/2005.

La censura è, quindi, infondata.

29. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano che nella Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale non sia stata convocata, se non nella prima seduta, la Comunità d'ambito, ex ATO n. 5, giacché, ad avviso della Provincia procedente, il parere di tale amministrazione non sarebbe risultato necessario, attenendo la valutazione compiuta in tale sede alla sola gestione dell'impianto.

Ad avviso dei ricorrenti la Comunità d'ambito deve ritenersi "amministrazione competente in materia ambientale" e pertanto, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2005 era necessario che partecipasse ai lavori della Conferenza di servizi

29.1. La tesi non merita adesione.

Osserva, infatti, condivisibilmente la difesa di controparte che la partecipazione della Comunità d'ambito è prevista, dall'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 nelle conferenze di servizi in cui l'amministrazione competente si esprime sull'approvazione di nuovi progetti e sulla realizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti.

Nel caso di specie l'impianto di termovalorizzazione di Montale era inserito nel Piano provinciale dei rifiuti, così come nel Piano industriale dell'ATO n. 5 dalla medesima approvato il 10 luglio 2007 con la potenzialità di 150 t/g.

Ne discende che il parere di tale amministrazione sarebbe risultato del tutto pleonastico, non potendo discostarsi da quanto già deliberato in sede di approvazione del Piano industriale.

Né, del resto può darsi maggiore rilievo alla tesi della necessità della partecipazione alla conferenza della Comunità d'ambito in quanto rappresentativa anche degli interessi ambientali dei comuni di Agliana e Quarrata.

Sul punto si rileva che l'individuazione delle Amministrazioni aventi titolo alla partecipazione alla conferenza di servizi preordinata all'esame e al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è disciplinata dall'art. 208, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006. Tale norma, che a sua volta rinvia alla disciplina dettata dall'art. 5, comma 10, del d.lgs. n. 59/2005, non fa alcun riferimento ai comuni confinanti con quello entro la cui circoscrizione sia stato individuato il sito di localizzazione dell'impianto (T.A.R. Liguria, sez. I, 26 maggio 2008, n. 1079).

30. Con il sesto motivo i ricorrenti si dolgono che l'autorizzazione rilasciata con il provvedimento impugnato non contenga l'indicazione della tipologia e dei quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare, così violando l'art. 208, comma 11, del d.lgs. n. 152/2005.

30.1.L'assunto non trova riscontro documentale.

Sia per ciò che riguarda l'AIA rilasciata con provvedimento del 30 ottobre 2007 n. 2069 (e riferita alla potenza di 120 t/g), sia per l'autorizzazione rilasciata il 25 novembre 2008 con l'ordinanza 2282 (e riferita alla potenza di 150 t/g), nell'allegato 2 all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla CIS viene infatti precisata, oltre a quanto riferibile alle esigenze di smaltimento dei rifiuti solidi urbani previsti dal Piano di gestione provinciale, la tipologia di rifiuti speciali non pericolosi prodotti anche fuori dell'ATO n.5 e comunque compatibili con il processo di incenerimento.

31. Il settimo motivo pone in evidenza che dall'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione finale per la capacità di 150 t/g, "sembra che l'impianto di Montale sia stato modificato con la costruzione di tre camini al posto di un unico camino".

Ad avviso dei ricorrenti poiché l'AIA non reca la precisazione che i limiti emissivi riguardano il complesso dei tre camini e quindi l'insieme dei tre forni, e non ciascuno dei tre, ciò rappresenterebbe un'elusione della normativa è un clamoroso vizio di illogicità manifesta, atteso che per "impianto" non può considerarsi il singolo punto di uscita dei fumi in atmosfera, ma insieme delle linee produttive omogenee per la tipologie di ciclo produttivo.

31.1. La censura, formulata in modo dubitativo, sarebbe perciò stesso inammissibile.

Essa è, tuttavia, infondata nel merito.

È pur vero, in punto di fatto, che per effetto della ristrutturazione dell'impianto (che in precedenza prevedeva tre linee di incenerimento e la confluenza dei fumi prodotti in un'unica ciminiera) ognuno dei forni di smaltimento (compreso il forno 2 che, peraltro, può funzionare solo in sostituzione di uno degli altri due forni) è servito da un proprio sistema di abbattimento e di controllo degli inquinanti e, quindi, da una propria ciminiera.

Nondimeno, ciò non significa che i limiti di emissione siano imputati a ciascuno dei forni, ma, come risulta chiaramente dall'autorizzazione rilasciata, devono essere riferiti alla complessiva potenzialità dell'impianto.

32. Con l'ultimo motivo l'Associazione ricorrente si duole che, pur essendo stata ammessa a partecipare al procedimento in sede di Conferenza unificata, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed avendo in tale veste prodotto

abbondante documentazione tesa a sostenere la posizione garantista per la salute dei cittadini assunta nella circostanza dall'AUSL n. 3 di Pistoia, di tale documentazione non si è tenuto conto in alcun modo, né d'altro canto vi è stato alcun coinvolgimento della popolazione interessata.

32.1. L'assunto non ha pregio.

Per costante giurisprudenza, infatti, l'obbligo di prendere in considerazione gli scritti defensionali del privato ai sensi dell'art. 10 l. n. 241 del 1990 non comporta la necessità di una puntuale confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, dovendosi valutare la sufficienza della motivazione in relazione all'ampiezza dei poteri affidati all'amministrazione, tenendo conto che ciò che rileva ai fini di legittimità è la congruità della decisione e della motivazione in rapporto alle risultanze istruttorie complessivamente acquisite (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 11 aprile 2008, n. 543; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 5 maggio 2006, n. 3976; Cons. Stato sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5365).

D'altro canto non può essere sottaciuto (come del resto lamentato dagli stessi ricorrenti nel primo motivo del ricorso in esame) che, con nota del 30 gennaio 2008, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva comunicato all'associazione medesima di non poter aderire alla richiesta di partecipazione ai lavori, riservandosi "di far conoscere lo stato della trattazione delle questioni, ferma restando la disponibilità... di acquisire per iscritto le valutazioni che Codesti Comitati riterranno utile fornire".

Si tratta, all'evidenza, di un intervento "informale" dal quale non potevano derivare i diritti di cui all'articolo 10 della l. n. 241/1990 e, reciprocamente, gli obblighi corrispondenti della pubblica amministrazione.

Infine, può rammentarsi che in applicazione di quanto stabilito dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 59/2005, si è provveduto a dare adeguata pubblicità al procedimento definito con il rilascio dell'autorizzazione impugnata attraverso la pubblicazione sul quotidiano "la Nazione" del 6 marzo 2007, oltre che attraverso l'inserimento sul sito Internet della Provincia di Pistoia degli atti del procedimento.

33. In conclusione, per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

In relazione alla natura degli interessi coinvolti nella controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^a, definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi in epigrafe:

- dichiara improcedibile il ricorso n. 1638/06 con riferimento ai sigg. Taiti Lisa e Granzotto Francesco;
- dichiara inammissibile l'intervento ad adiuvandum dispiegato nel ricorso n. 1638/06;
- respinge i ricorsi n. 1638/06, n. 1770/07 e n. 208/09.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/08/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO